

## **D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068**

### **Ordinamento della professione di Ragioniere**

*(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1954, n. 34)*

Indice del provvedimento

TITOLO I - Disposizioni generali

TITOLO II - I Collegi dei ragionieri e periti commerciali

TITOLO III - Il Consiglio nazionale

TITOLO IV - Gli albi e gli elenchi: condizioni per esservi iscritti

TITOLO V - Cancellazione dall'albo o dall'elenco. Procedimento disciplinare

TITOLO VI - Gli onorari dei ragionieri e periti commerciali

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

#### TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto della professione

1. A coloro che sono iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali e' riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale e di economia aziendale nonche' in materia di amministrazione e di tributi. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attivita':

l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

le perdite contabili e le consulenze tecniche;

la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese e ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile delle imprese;

i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;

le funzioni di sindaco delle societa' commerciali e degli altri enti;

le divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;

i piani di contabilita' per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilita' per riorganizzazioni aziendali;

le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.

2. L'autorita' giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare normalmente gli

incarichi relativi alle attività di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che la amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.

3. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 2.

Esercizio della professione

1. Il ragioniere e perito commerciale non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.

Art. 3.

Incompatibilità

1. L'esercizio della professione di ragioniere e perciò commerciale è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi e d'incaricato di gestioni esattoriali.

2. L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

Art. 4.

Obbligo del segreto professionale

1. I ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.

2. Nei loro confronti si applicano gli Artt. 351 e 342 del c.p.pen e 249 del c.p.civ, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società o enti.

Art. 5.

Vigilanza sull'esercizio della professione

1. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale spetta al Ministro per la grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte d'appello.

## TITOLO II

I collegi dei ragionieri e periti commerciali

Art. 6.

Circoscrizione territoriale

1. In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno 15 ragionieri e periti commerciali è costituito, con sede nel comune capoluogo, un Collegio professionale retto da un Consiglio.

2. Se il numero dei ragionieri e periti commerciali è inferiore a 15 essi sono iscritti nell'albo di un Collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.

Art. 7.

Composizione del Consiglio del Collegio.

Eleggibilità dei consiglieri

1. Il Consiglio del Collegio è composto di 5 membri se gli iscritti nell'albo non superano i 50, di 7 se superano i 50 ma non i 100, di 9 se superano i 100 ma non i 300, di 11 se superano i 300 ma non i 500, di 15 se superano i 500.

2. Gli iscritti nell'albo eleggono il Consiglio; sono eleggibili quando abbiano almeno 5 anni di anzianità professionale.

3. I componenti del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 8.

Cariche del Consiglio

1. Ciascun Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un segretario e un tesoriere. Se il Consiglio e' composto almeno di 7 membri, si deve eleggere anche un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

2. In mancanza del presidente e del vice presidente ne fa le veci il componente piu' anziano per iscrizione nell'albo e, a pari anzianita', il piu' anziano per eta'.

Art. 9.

Attribuzioni del presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente ordinamento.

Art. 10.

Attribuzioni del Collegio

1. Il Consiglio del Collegio, oltre alle attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme di legge:

vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonche' per il decoro e per la indipendenza del Collegio;

delibera i provvedimenti disciplinari;

interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo, nonche' tra questi e i loro clienti;

da' pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;

designa i rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere locale;

delibera la convocazione dell'assemblea;

rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del Collegio, una tassa annuale e una tassa per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco, nonche' una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Art. 11.

Riunioni consiliari

1. Il presidente del Collegio convoca il Consiglio almeno 1 volta ogni 2 mesi.

Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

2. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

Decadenza dalla carica di consigliere

1. I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano per 3 volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Art. 13.

Delegazione del Collegio

1. Il Consiglio del Collegio, di cui all'ART. 6, c. 2, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nel circondario in cui non esista l'albo, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie e amministrative.

Art. 14.

Sostituzione dei componenti del Consiglio

1. Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

3. Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente deve, entro 60 giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.

4. Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.

Art. 15.

Scioglimento del Consiglio

1. Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate a un commissario straordinario che provvede, entro 90 giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

4. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di 2 e di non più di 6 componenti, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Ogni Collegio con 100 iscritti ha un collegio di revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da 3 componenti.

3. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

4. I revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 17.

Assemblea

1. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso, almeno 15 giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del Collegio per la durata di detto termine.

2. Ove il numero degli iscritti superi i 500, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per 2 volte consecutive.

3. Salvo il disposto dell'ART. 19, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con

qualsiasi numero di intervenuti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

4. Il presidente e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

5. Constatata la validità dell'assemblea, qualora 1/5 dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.

6. Quest'ultima disposizione non si applica per la elezione del Consiglio del Collegio.

Art. 18.

Convocazione dell'assemblea

per l'approvazione dei conti

1. L'assemblea generale degli iscritti nell'albo o nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 19.

Convocazione dell'assemblea per l'elezione

del Consiglio del Collegio e del Collegio

dei revisori dei conti

1. Per l'elezione del Consiglio del Collegio, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'ART. 29, c. 5.

2. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza.

3. L'assemblea è valida se interviene almeno un sesto degli iscritti nell'albo. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di 10.

4. I componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiori a quello delle persone da eleggere. In caso di parità, è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Non è ammesso il voto per delega.

5. È ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni, al segretario del Consiglio il quale la chiude in una busta immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma col bollo dell'ufficio.

6. Le buste sono consegnate al presidente della assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

7. L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

8. Decorse 5 ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

9. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.

Art. 20.

Reclami contro i risultati delle elezioni

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'albo del Collegio può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro 10 giorni dall'avvenuta proclamazione.

Art. 21.

Assemblee straordinarie

1. Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per

iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno 1/5 degli iscritti nell'albo o nell'elenco del Collegio. Se non vi provvede, l'assemblea e' convocata dal pubblico Ministero presso il Tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.

### TITOLO III

#### Il Consiglio nazionale

##### Art. 22.

##### Sede e composizione del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. Esso e' composto di 11 membri eletti dai Consigli dei Collegi fra coloro che abbiano una anzianita' di almeno 10 anni di iscrizione nell'albo.
3. Ogni Consiglio di Collegio non puo' eleggere piu' di un candidato.
4. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni 50 iscritti, o frazione di 50 fino a 200 iscritti nell'albo e un voto ogni 100 iscritti in piu' o frazione di 100.
5. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti nell'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'albo, la data di nascita e l'indirizzo del candidato designato, a una Commissione nominata dal Ministero per la grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da 2 professionisti. La Commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi 11. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'.
6. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.
7. I membri del Consiglio nazionale durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. I 3 anni decorrono dalla data del bollettino ufficiale che da' notizia della proclamazione degli eletti.
8. I Consigli dei Collegi devono essere convocati per le elezioni almeno 30 giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.
9. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

##### Art. 23.

##### Cariche

1. Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.

##### Art. 24.

##### Incompatibilita' - Sostituzione dei componenti

1. Non si puo' far parte contemporaneamente del Consiglio di un Collegio e del Consiglio nazionale.
2. In mancanza di opzione entro 20 giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio del Collegio.
3. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio nazionale, i candidati, compresi nella graduatoria formata a termini dell'ART. 22, c. 5, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di tali candidati, si procede a elezioni suppletive da parte dei Consigli dei Collegi che avevano designato il componente da sostituire.

##### Art. 25.

##### Attribuzioni

1. Il Consiglio nazionale, oltre a esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

da' parere, quando ne e' richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

coordina e promuove le attività dei Consigli dei Collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

vigila per il regolare funzionamento dei Consigli dei Collegi;

decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;

designa i rappresentanti dei ragionieri e periti commerciali presso commissioni e organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;

determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi e negli elenchi per le spese del proprio funzionamento;

decide in via amministrativa su ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dei Collegi in materia di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dei Collegi;

formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 26.

Riunioni consiliari

1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo a richiesta di almeno 5 membri.
2. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.
6. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 27.

Notificazione delle decisioni

1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro 30 giorni agli interessati, al pubblico Ministero presso la Corte d'appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonché al Consiglio del Collegio e al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 28.

Reclami

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del Consiglio del Collegio possono essere impugnate davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico Ministero, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della deliberazione stessa.
2. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico Ministero e l'interessato.
3. L'appello dalla sentenza del Tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.

TITOLO IV

Gli albi e gli elenchi: condizioni per esservi iscritti

Art. 29.

Albo ed elenco dei non esercenti

1. Il Consiglio di ciascun Collegio custodisce l'albo dei ragionieri e periti commerciali.
2. Il Consiglio, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da

esso tenuto e alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme.

3. L'albo, a cura del Consiglio del Collegio, deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai capi della Corte d'appello, dei tribunali e delle Preture del distretto, nonché agli altri Consigli dei Collegi.

4. L'albo deve contenere il cognome, il nome, [la paternità], l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è stata disposta.

L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità dell'iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione nell'albo.

5. Coloro che, a norma dell'ART. 3, non possono esercitare la professione, pur avendone i requisiti, sono iscritti a loro richiesta in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 30.

Divieto di iscrizione in più albi. Anzianità

1. Non si può essere iscritti che in un solo albo di ragionieri e periti commerciali.

L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

2. La data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

3. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione.

Art. 31.

Requisiti per l'iscrizione

all'albo o nell'elenco speciale

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

godere dei diritti politici;

essere di condotta irreprensibile;

non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;

avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di 3 anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lett. f) del c. 1.

3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lett. f) del c. 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della Legge 8 dicembre 1956, n.



1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale e' ridotta da 3 a 2 anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

4. Le modalita' di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 32.

Domanda di iscrizione

nell'albo o nell'elenco speciale

1. La domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, redatta su carta bollata e corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento, nonche' dalla ricevuta di pagamento della prescritta tassa, deve essere diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

2. Il rigetto della domanda, per motivi di incompatibilita' o di condotta, non puo' essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di 3 mesi dalla presentazione della domanda.

4. La deliberazione adottata su relazione di un consigliere, e' motivata e deve essere notificata, entro 15 giorni, all'interessato e al pubblico Ministero presso il Tribunale.

5. Contro tale deliberazione, l'interessato e il pubblico Ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico Ministero ha effetto sospensivo.

6. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel c. 3 del presente articolo, l'interessato puo', entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.

Art. 33.

Trasferimento di residenza

1. Il ragioniere e perito commerciale che trasferisce la residenza puo' chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.

2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente e' iscritto con l'anzianita' che aveva nell'albo precedente.

3. Non e' ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.

4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

TITOLO V

Cancellazione dall'albo o dall'elenco. Procedimento disciplinare

Art. 34.

Cancellazione dall'albo o dall'elenco

1. Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo e' pronunciata dal Consiglio del Collegio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

nei casi di incompatibilita' previsti dall'ART. 3;

quando e' venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei nn. 1 e 2 dell'ART. 31, salvo i casi di radiazione;

quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori della circoscrizione del Collegio presso cui e' iscritto o comunque si rende irreperibile.

2. Il Consiglio del Collegio pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale nel caso di rinuncia e in quelli indicati ai nn. 2 e 3 del presente articolo.

3. La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilita', non puo' essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

4. Le deliberazioni del Consiglio del Collegio sono notificate entro 15 giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale.
5. L'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.
6. Il ricorso ha effetto sospensivo.
7. Il ragioniere e perito commerciale cancellato dall'albo o dall'elenco speciale ha diritto di esservi reinscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione.

Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'ART. 31.

Art. 35.

Responsabilita' disciplinare degli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali.

Azione disciplinare

1. Il ragioniere e perito commerciale che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignita' e al decoro professionale, e' sottoposto a procedimento disciplinare.
2. Salvo il disposto dell'ART. 38, cc. 2 e 3, il Consiglio del Collegio che custodisce l'albo o l'elenco speciale in cui l'incolpato e' iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, oppure su richiesta degli interessati.
3. Se l'incolpato e' membro del Consiglio del Collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 36.

Pene disciplinari

1. Le pene disciplinari che il Consiglio puo', secondo i casi, applicare sono:  
la censura;

la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai 2 anni;

la radiazione.

Art. 37.

La censura

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

Art. 38.

Casi di radiazione

1. La radiazione e' pronunciata contro il ragioniere o perito commerciale che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignita' della professione.
2. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dall'elenco.
3. Importano parimenti la radiazione di diritto:  
l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a 3 anni, o la interdizione dalla professione per una eguale durata;

il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati nell'Art. 222, c. 2, del c.pen e l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

2. La radiazione nei casi previsti dai cc. 2 e 3 del presente articolo e' dichiarata dal

Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, l'interessato.

Art. 39.

Casi di sospensione

1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione: l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a 3 anni;

il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'Art. 215, c. 3, nn. 1, 2 e 3 del c.pen;

l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

2. La sospensione e' dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, il professionista.

3. Il Consiglio del Collegio, osservate le forme del procedimento disciplinare, puo' pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignita' e il decoro professionale, nonche' a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dal presente ordinamento.

La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo e' revocata, con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

4. Nei casi previsti nelle lett. a), b) e c) del presente articolo e in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non e' soggetta a limiti di tempo.

5. Il ragioniere e perito commerciale cui sia stata applicata la censura e' punito con la sospensione non inferiore a 1 mese se incorre in una nuova mancanza.

Art. 40.

Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale

1. Il ragioniere e perito commerciale iscritto nell'albo o nell'elenco che sia stato sottoposto a giudizio penale e' sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non l'ha commesso.

Art. 41.

Istruttoria nel procedimento disciplinare

1. Ferme le disposizioni di cui agli Artt. 35, ultimo comma, e 39, c. 2, nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni 10 per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato ha facolta' di presentare documenti e memorie difensive.

Art. 42.

Ricusazione e astensione

1. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'Art. 51 del c.p.civ e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

3. Se non e' disponibile il numero dei componenti del Consiglio che e' prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello.

Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello viciniore.

4. Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce

gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 43.

Notificazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro 30 giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello e al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 44.

Ricorso al Consiglio nazionale

1. Nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione l'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

3. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

Art. 45.

Riammissione dei radiati

1. Il ragioniere e perito commerciale radiato dall'albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno 6 anni dal provvedimento di radiazione e, se questo deriva da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.

In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Si applicano le disposizioni dell'ART. 32.

Art. 46.

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive in 5 anni.

TITOLO V

Cancellazione dall'albo o dall'elenco.

Procedimento disciplinare

Art. 34.

Cancellazione dall'albo o dall'elenco

1. Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio del Collegio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

nei casi di incompatibilità previsti dall'ART. 3;

quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei nn. 1 e 2 dell'ART. 31, salvo i casi di radiazione;

quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori della circoscrizione del Collegio presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile.

2. Il Consiglio del Collegio pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale nel caso di rinuncia e in quelli indicati ai nn. 2 e 3 del presente articolo.

3. La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

4. Le deliberazioni del Consiglio del Collegio sono notificate entro 15 giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale.

5. L'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

6. Il ricorso ha effetto sospensivo.

7. Il ragioniere e perito commerciale cancellato dall'albo o dall'elenco speciale ha diritto di esservi reinscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione.

Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'ART. 31.

Art. 35.

Responsabilita' disciplinare degli iscritti  
nell'albo dei ragionieri e periti commerciali.

Azione disciplinare

1. Il ragioniere e perito commerciale che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignita' e al decoro professionale, e' sottoposto a procedimento disciplinare.
2. Salvo il disposto dell'ART. 38, cc. 2 e 3, il Consiglio del Collegio che custodisce l'albo o l'elenco speciale in cui l'incolpato e' iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, oppure su richiesta degli interessati.
3. Se l'incolpato e' membro del Consiglio del Collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 36.

Pene disciplinari

1. Le pene disciplinari che il Consiglio puo', secondo i casi, applicare sono:  
la censura;

la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai 2 anni;

la radiazione.

Art. 37.

La censura

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

Art. 38.

Casi di radiazione

1. La radiazione e' pronunciata contro il ragioniere o perito commerciale che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignita' della professione.
2. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dall'elenco.
3. Importano parimenti la radiazione di diritto:  
l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a 3 anni, o la interdizione dalla professione per una eguale durata;

il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati nell'Art. 222, c. 2, del c.pen e l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

2. La radiazione nei casi previsti dai cc. 2 e 3 del presente articolo e' dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, l'interessato.

Art. 39.

Casi di sospensione

1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:  
l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a 3 anni;

il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'Art. 215, c. 3, nn. 1, 2 e 3 del c.pen;

l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

2. La sospensione e' dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, il professionista.

3. Il Consiglio del Collegio, osservate le forme del procedimento disciplinare, puo' pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignita' e il decoro professionale, nonche' a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dal presente ordinamento.

La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo e' revocata, con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

4. Nei casi previsti nelle lett. a), b) e c) del presente articolo e in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non e' soggetta a limiti di tempo.

5. Il ragioniere e perito commerciale cui sia stata applicata la censura e' punito con la sospensione non inferiore a 1 mese se incorre in una nuova mancanza.

Art. 40.

Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale

1. Il ragioniere e perito commerciale iscritto nell'albo o nell'elenco che sia stato sottoposto a giudizio penale e' sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non l'ha commesso.

Art. 41.

Istruttoria nel procedimento disciplinare

1. Ferme le disposizioni di cui agli Artt. 35, ultimo comma, e 39, c. 2, nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni 10 per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato ha facolta' di presentare documenti e memorie difensive.

Art. 42.

Ricusazione e astensione

1. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'Art. 51 del c.p.civ e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

3. Se non e' disponibile il numero dei componenti del Consiglio che e' prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello.

Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello vicinore.

4. Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 43.

Notificazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro 30 giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonche' al procuratore generale presso la Corte d'appello e al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 44.

Ricorso al Consiglio nazionale

1. Nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione l'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

2. Il Consiglio nazionale puo' sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e puo' infliggere al professionista una pena disciplinare piu' grave.
3. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

Art. 45.

Riammissione dei radiati

1. Il ragioniere e perito commerciale radiato dall'albo o dall'elenco puo' essere riammesso, purché siano trascorsi almeno 6 anni dal provvedimento di radiazione e, se questo deriva da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.

In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Si applicano le disposizioni dell'ART. 32.

Art. 46.

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive in 5 anni.

TITOLO VI

Gli onorari dei ragionieri e periti commerciali

Art. 47.

Criteri per la determinazione degli onorari

1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio e del tesoro, sentito il Consiglio nazionale.

Art. 48.

Determinazione dei compensi

per le singole prestazioni professionali

1. I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata e alla complessita' delle prestazioni medesime.

Si tiene conto altresì della sede, della urgenza, delle responsabilita' assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

Art. 49.

Deposito di documenti

presso il Consiglio del Collegio

1. I ragionieri e periti commerciali non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

2. Su reclamo dell'interessato, il Consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 50.

Notificazioni e comunicazioni

1. Le notificazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

Art 51.

Prima formazione dell'albo e dell'elenco

1. Per la prima formazione dell'albo e dell'elenco gli interessati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente ordinamento, presenteranno, nella cancelleria della Corte d'appello, domanda di iscrizione.

2. Decorso tale termine, il presidente della Corte d'appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta di un magistrato di appello, che la presiede, e di 4 ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo da almeno 10 anni. Le funzioni di

segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente.

3. La commissione prende in esame le domande e forma un albo e un elenco per ciascun circondario del distretto, osservate le norme di cui all'ART. 6 del presente ordinamento. La formazione dell'albo e dell'elenco dev'essere compiuta entro 4 mesi dalla costituzione della commissione.

4. Le decisioni della commissione sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico Ministero davanti al Tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.

5. Si osservano le disposizioni dei cc. 2 e 3 dell'ART. 28.

Art. 52.

Attuali iscritti nell'albo

1. Coloro che all'entrata in vigore del presente ordinamento sono compresi nell'albo dei ragionieri sono iscritti, a domanda, nell'albo o nell'elenco indicati nell'ART. 29 e conservano l'anzianita' della precedente iscrizione.

Art. 53.

Rinnovazione dei Consigli dei Collegi

1. I Consigli dei Collegi in carica al giorno della entrata in vigore del presente ordinamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino alla rinnovazione dei Consigli secondo le norme del presente ordinamento.

2. La rinnovazione dovra' aver luogo entro 1 anno dalla sua entrata in vigore.